



Parte Speciale “P”: Il reato di corruzione privata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK s.p.a.

**con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 7 agosto 2013**

Aggiornato al 31.01.2019

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	07/08/2013
1	REVISIONE	04/08/2017
2	REVISIONE	31/01/2019
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Baldi & Partners</i>	<i>Data : 19/01/2018</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi</i>	<i>Data : 31/01/2019</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 31/01/2019</i>

PARTE SPECIALE “P”

1. I reati ex L. 190/2012 (Legge Anticorruzione) e le modifiche intervenute con il D.lgs 38/2017

La legge 190/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 12 novembre 2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione) al comma 77 dell'art. 1 identifica le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

All'art. 25 viene aggiunto il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” che viene, così nuovamente rubricato come segue:

A) Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318¹, 321² e 322³, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317⁴, 319⁵, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis⁶ quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-

¹ 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione (*)

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (*) (*) Rubrica e Articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)

² 321 c.p. - Pene per il corruttore

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

³ 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (*) [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (*) [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

⁴ Art. 317. c.p. - Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

⁵ 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

⁶ 319-Bis c.p. - Circostanze aggravanti.

ter⁷, comma 2, 319-quater⁸ e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320⁹ e 322-bis¹⁰.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti e le due innovazioni sono collegate.

L'introduzione dell'art. 319 quater C.P. consegue alla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Prima della legge 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

⁷ 319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

[comma I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (*)
[comma II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

⁸ Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁹ 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (*)
[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

¹⁰ 322 - Bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

condotta illecita del pubblico agente. Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali.

Nel 2011, nel corso del suo terzo ciclo di valutazioni, il "GRECO" (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa) aveva, infatti, segnalato la necessità di ripensare la distinzione tra corruzione e concussione per evitare che quest'ultima, sconosciuta agli altri ordinamenti europei, consentisse al corruttore di eludere la pena presentandosi come vittima di concussione.

Ampliando l'area del penalmente rilevante, la legge 190 del 2012 responsabilizza il privato e l'impresa cui egli appartiene.

Fino alla legge 190 del 2012, l'ente sarebbe stato responsabile solo se la persona fisica - apicale o sottoposto - che aveva agito nel suo interesse o vantaggio - avesse corrotto il pubblico ufficiale. Cioè, secondo la tesi prevalente, se, in una situazione di sostanziale parità con il pubblico agente, il privato avesse liberamente contrattato il corrispettivo per l'esercizio in suo favore della pubblica funzione.

Il privato, invece, sarebbe stato vittima di concussione (e l'ente non avrebbe risposto di alcun illecito, quand'anche avesse tratto un vantaggio dall'atto del pubblico ufficiale) se fosse stato posto da quest'ultimo in una condizione di pressione psicologica perché si piegasse all'ingiusta richiesta del pubblico ufficiale.

Oggi, invece, a meno che la condotta del pubblico ufficiale non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'art. 317 C.P., il privato che cede alle pressioni anche indirette del pubblico ufficiale, dando o promettendo utilità, è punito e l'ente per cui agisce si espone a responsabilità da reato.

La legge 190 del 2012 finisce per colpire come induzione indebita anche quella che la giurisprudenza aveva qualificato come concussione ambientale: l'ipotesi, cioè, in cui il pubblico funzionario non abbia compiuto una precisa ed esplicita condotta induttiva nei confronti del privato, ma si sia limitato a tenere un contegno, fatto di comportamenti suggestivi, ammissioni o silenzi, volti a rafforzare nel privato la consapevolezza di non avere alternative al

pagamento.

Rispetto a questa fattispecie la posizione del privato si è ribaltata: da vittima del comportamento del pubblico ufficiale egli risponde penalmente per non essersi opposto all'induzione del primo.

Il privato che non resista all'induzione del pubblico ufficiale o dell'ambiente illecito diffuso diventa protagonista del sistema corruttivo.

È indubbio, comunque, che la nuova disciplina susciti diverse perplessità.

L'art. 25 del decreto commina per tale illecito sanzioni molto severe: l'ente può incorrere in una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e nell'applicazione di tutte le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, interdizione dell'attività compresa.

La commissione di induzione indebita è parificata sul piano sanzionatorio alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio aggravata dal profitto di rilevante entità o alla corruzione in atti giudiziari, delitti per i quali la persona fisica è unita molto più severamente che per un fatto di induzione indebita.

Invece per l'ipotesi di corruzione (o istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione, previsti dal primo comma dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001, è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Si dovrà, quindi, attendere la produzione di giurisprudenza in merito all'interpretazione migliore del dettato normativo per valutare ulteriori riflessi dell'illecito sull'attività aziendale.

In ogni caso, per prevenire tale rischio, la Società ha da tempo intrapreso una specifica attività di formazione per rendere ciascun soggetto che opera per l'ente consapevole che la sua responsabilità può scaturire anche solo dall'induzione ad offrire favori o omaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

➤ **Le modifiche all'art. 25 D.Lgs. 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione pubblicata il 16 gennaio 2019 (c.d. Spazzacorrotti): sanzioni interdittive inasprite.**

La Legge Anticorruzione recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019, ha modificato l'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati", prevedendo quanto segue:

- 1) al comma V è stato introdotto un inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di concussione (art. 317 c.p.c), corruzione propria, semplice (art. 319 c.p) ed aggravata (art. 319 bis c.p) dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), dazione o promessa denaro a pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico

servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321 c.p) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Infatti se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con l'approvazione della Legge Anticorruzione la sanzione interdittiva avrà durata:

- “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale;
 - “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
- 2) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) LA “CORRUZIONE TRA PRIVATI”

➤ Art. 25-ter “Corruzione tra privati” ex art 2635 c.c. prima della riforma introdotta dal D.lgs 38/2017.

Unitamente all'art. 25, la legge 190/2012 ha introdotto la nuova ipotesi di Reato Societario ex art. 25-ter che richiama la ipotesi delittuosa di “Corruzione tra privati” ex art 2635 c.c.

“s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Il novellato art. 2635 c.c. così dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Il secondo reato presupposto introdotto dalla legge 190 del 2012 è la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore, prevista dall'articolo 2635 comma 3 del codice civile.

Appare immediata la ragione per cui non è, invece, stato previsto l'inserimento della corruzione passiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto 231: elemento costitutivo del fatto punito al primo comma è infatti il **nocumento cagionato alla società del corrotto**. E, se l'ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o vantaggio e quindi la imputazione della condotta dell'agente all'ente.

Come nel caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, le raccomandazioni internazionali hanno rappresentato un fattore di sicuro impulso all'inclusione della corruzione attiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto del decreto 231. Il già menzionato rapporto del “GRECO” sull'Italia del 2011 evidenziava la mancata attuazione della raccomandazione effettuata e il fatto che nessun passo concreto fosse stato realizzato per uniformarsi alle richieste avanzate a livello transnazionale.

La peculiarità della fattispecie di corruzione tra privati, rispetto all'ipotesi corruttiva pubblicistica, è duplice.

- Sul **piano soggettivo**, tale delitto riguarda esclusivamente **soggetti privati**. L'articolo 2635 comma 3, anzi, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società. Dal punto di vista dell'ente, questo dato impone una particolare attenzione nella elaborazione dei modelli, contemplando misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo dell'ente, ma comunque operanti nell'interesse di quest'ultimo, come agenti o procacciatori di affari.
- Sul **piano oggettivo**, il reato appare **plurioffensivo**.

Il primo comma, esigendo un “nocumento” per il patrimonio della società di appartenenza del corrotto, impone di verificare che quest'ultima abbia subito un danno. L'ultimo comma, invece, lega la procedibilità d'ufficio alla distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi: bene giuridico tutelato, quindi, è anche il **libero dispiegarsi della concorrenza**, che verrebbe leso se l'attività delle società fosse condizionata da interessi diversi dalle normali leggi di mercato.

Con questa scelta il legislatore ha tentato di temperare l'esigenza di dare seguito alle istanze provenienti dagli organismi transnazionali e le difficoltà sul piano penalistico e pratico, per il sistema imprenditoriale italiano, di concepire la tutela penale dell'interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico.

➤ **La corruzione tra privati in seguito alla riforma operata dal D.lgs 38/2017.**

Il D.lgs 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entra in vigore il 14 aprile 2017, ed ha recepito nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il D.lgs 38/2017 riforma l'art. 2635 c.c., la cui nuova formulazione è, oggi, la seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (c.d. corruzione passiva).

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (c.d. corruzione attiva).

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Con riferimento alla corruzione passiva di cui al 1° comma, l'art. 2635 c.c. a seguito della sua revisione prevede le seguenti importanti novità:

- Che i destinatari non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno della società ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto";
- La punibilità non è prevista solo per la dazione o promessa ma anche per la "sollecitazione" per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- La punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un "intermediario";
- La punibilità anche in assenza di un danno alla società o all'ente. Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società" quale conseguenza diretta della condotta. E' dunque prevista la punibilità

del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

In ordine, invece alla corruzione attiva di cui al III° comma, l'art. 2635 c.c., a seguito della sua revisione, prevede la punibilità anche, ove posta in essere da un intermediario, dell'offerta di denaro o di altra utilità e non sono la dazione o la promessa.

C) Il reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” introdotto con il D.lgs 38/2017

In ordine all'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635 bis “*Istigazione alla corruzione tra privati*” introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno delle società private, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate.

L'art. 2635 c.c. così recita “*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*”

In questo modo il legislatore ha inteso contrastare e punire anche forme indirette di innesco di fenomeni corruttivi: l'istigazione alla corruzione, anche per interposta persona.

D) Inasprimento delle sanzioni di cui al D.lgs 231/01 e pene accessorie per la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 38/2017.

Con riferimento alle sanzioni il legislatore modificando l'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis, ha inteso applicare accanto alle sanzioni pecuniarie anche quelle interdittive, così statuendo:

- l'applicazione di una sanzione pecuniaria:
 - o “corruzione tra privati” di cui al 2635 c.c. tra le 400 quote e le 600 quote (da un minimo di circa 100.000 euro ad un massimo di circa 930.000) (prima era da 200 quote a 400 quote);
 - o “istigazione alla corruzione” tra le 200 e le 400 quote (da un minimo di circa 52.000 euro ad un massimo di circa 620.000 euro).

- L'applicazione delle sanzioni interdittive (interdizione temporanea dai pubblici uffici) previste dall'art. 9, comma II, D.lgs 231/2001 per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

* * *

Anche le associazioni di categoria hanno approfondito le novità, adeguando le proprie linee guida per la *compliance* alla normativa ex D.Lgs. 231/2001.

L'adeguamento delle Linee Guida di Confindustria alle nuove ipotesi di reato si traduce, in sostanza, nella sollecitazione alle imprese a rafforzare il modello organizzativo 231 con l'obiettivo di rendere più trasparenti le procedure, migliorare la formazione dei soggetti che operano per l'ente, intensificare i flussi informativi e potenziare il sistema disciplinare, prevedendo anche misure premiali.

Lo stimolo rivolto alle imprese a investire nel rafforzamento dei modelli organizzativi e, quindi, a incrementare i livelli di legalità e sicurezza si accompagna a una politica confederale diretta a valorizzare tali investimenti e ad evidenziare i benefici che ne derivano in termini di miglioramento della *governance* aziendale.

Il riferimento è, in primo luogo, al **Protocollo di Legalità 10 maggio 2010** siglato tra Confindustria e il Ministero dell'Interno per favorire la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle regole nelle attività economiche e a rafforzare la collaborazione con le autorità pubbliche e le forze di polizia nelle attività di prevenzione e di contrasto dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Il Protocollo prevede una serie di principi e regole comportamentali applicabili a tutte le imprese con riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sia pubblici che privati, diretti a rendere trasparente e responsabile la scelta dei *partner* commerciali. In proposito, gli impegni assunti dalle imprese aderenti al Protocollo riguardano, tra l'altro, la creazione di elenchi di fornitori, la produzione di documentazione antimafia, la verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale e degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la tracciabilità dei pagamenti. Tali misure, se correttamente implementate e attuate, possono contribuire a integrare il modello organizzativo previsto dal decreto 231/2001 per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata.

Sul piano del concreto riconoscimento degli sforzi affrontati dalle imprese in termini economici e organizzativi, Confindustria ha ottenuto un riscontro positivo nell'ambito della disciplina del **rating di legalità**. Infatti, l'efficace attuazione di un modello organizzativo è espressamente contemplata dal Regolamento approvato dall'Autorità Antitrust per dare attuazione al meccanismo del *rating* di legalità, introdotto a inizio 2012 con il Decreto Cresci Italia (D.L. n. 1/2012).

Il nuovo strumento mira a valorizzare i comportamenti delle imprese che rispettano le regole e

offrono garanzie di trasparenza e correttezza nell'agire economico, attraverso il riconoscimento di migliori condizioni di accesso ai finanziamenti pubblici e privati. In questo contesto, su espressa richiesta di Confindustria, l'adozione dei modelli organizzativi ex decreto 231 viene considerata dal Regolamento quale condizione premiante per ottenere un maggior punteggio ai fini del rilascio all'impresa del *rating* di legalità.

Quale associata di Confindustria, la Società ha proceduto ad un adeguamento agli indirizzi indicati nel richiamato Protocollo.

2. Aree di rischio

Ai fini di individuare le aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese negli **artt. 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, occorre *in primis* tenere conto di quelli che possono essere i fattori di rischio (interni ed esterni) a cui è soggetta la Società in funzione della sua operatività. In particolare:

RISCHI ESTERNI

Possono essere classificati in cinque gruppi:

1. Rischio Paese (percezione del livello di corruzione, assenza/presenza di una normativa anticorruzione);
2. Settore di attività (alcuni settori presentano un rischio di corruzione maggiore);
3. Tipologia di transazione;
4. Opportunità di business – contratti relativi a progetti:
 - a. Di rilevante entità;
 - b. Che vedono la presenza di un numero rilevante di imprese o la presenza di intermediari;
 - c. Che non sono stipulati a prezzi di mercato;
5. Business partnership: presenza di intermediari, consorzi, joint-venture.

RISCHI INTERNI

1. Carezza nella qualità dei dipendenti e della loro formazione;
2. Mancanza di chiarezza sugli aspetti organizzativi e procedurali, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio di corruzione, ai controlli amministrativo-contabili ed alla mancanza di chiari messaggi da parte del vertice.

A ben vedere, si tratta di rischi che nel caso della Società sono già stati valutati e contro i quali la stessa ha già operato tutele procedurali nella fase di implementazione del proprio Modello 231, in quanto tali rischi sono comuni anche ad altre tipologie di illecito penale sottoposte al D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, i rischi di maggior diffusione ai fini delle tipologie di illeciti previsti nella presente PSP sono:

- La corruzione di Pubblico Ufficiale o privato a fine di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione all'attività di impresa;
- La manipolazione o l'occultamento nei libri contabili delle attività corruttive;
- L'uso di agenti, intermediari e consulenti in potenziali schemi corruttivi;
- La concessione di omaggi e regalie al fine di ottenere trattamenti preferenziali;
- L'effettuazione di donazioni a scopi benefici;
- L'erogazione di contributi a partiti politici;

- La gestione corruttiva delle attività di sponsorizzazione;
- La distorta selezione del personale;
- La *mala gestio* delle operazioni straordinarie societarie (acquisizioni, joint-venture, raggruppamenti temporanei, etc.).

Alla luce di quanto sopra le aree di attività aziendale di maggiore impatto sono:

- Ciclo passivo: gestione dei rapporti con enti certificatori;
- Ciclo passivo: costituzione di *joint-venture*;
- Ciclo passivo: gestione dei rapporti con consulenti, intermediari, agenti, etc.;
- Selezione del personale;
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, società finanziarie e simili;
- Ciclo attivo: cessione di beni o prestazione di servizi;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle note spese;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Gestione degli omaggi;
- Gestione delle donazioni;
- Gestione delle sponsorizzazioni.

Su tutte le aree di maggiori rischio come sopra individuate la Società si è dotata di un sistema di regole al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente sezione.

Inoltre il vertice societario ha da sempre diffuso la cultura che la corruzione non è tollerata all'interno dell'organizzazione, attraverso l'attiva partecipazione alla definizione delle procedure che possono mitigare il rischio di corruzione, l'introduzione del principio di "zero tolerance", il rispetto delle procedure aziendali senza ricorrere a deroghe, l'articolazione dei principi aziendali, la loro comunicazione e la loro adesione.

3. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Emak nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- a) Procedure già richiamate nel Modello 231- PSA;
- b) PRG 002 gestione approvvigionamenti;
- c) PRG 008 gestione etica risorse umane;
- d) Gestione dei pagamenti PRO 079;
- e) Gestione del materiale pubblicitario PRO 070.

4 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale P e, particolarmente:

1. Direzione Amministrativa e Finanziaria

2. Direzione Acquisti

3. Direzione Marketing

4. Direzione Commerciale

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

- 1) la Scheda di Evidenza codificata **PSP_01**, con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure relative alla PSP; in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.